

Allegato alla Deliberazione di C. C. n. 32 del 25.10.2005

COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

Assessorato ai Servizi Sociali, Culturali, Diritto allo Studio e Sport

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE E PER
L'INSERIMENTO DI UTENTI IN STRUTTURE
SOCIO ASSISTENZIALI.***

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE E PER L'INSERIMENTO DI UTENTI IN STRUTTURE SOCIO
ASSISTENZIALI.**

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Servizio di assistenza domiciliare:

ART. 1 – Norme Generali.

Art. 2 – Oggetto.

ART. 3 – Finalità.

ART. 4 - Destinatari del servizio.

ART. 5 – Prestazioni.

Art. 6 – Attività di monitoraggio del servizio sociale.

Art. 7 – Partecipazione al costo del servizio.

Art. 8 – Modalità di erogazione del servizio.

Art. 9 – Servizi e strutture esterne di appoggio.

Art. 10 - Istanza di ammissione al servizio e dimissione dello stesso

PARTE SECONDA

Inserimento di utenti in strutture socio assistenziali.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Descrizione del servizio.

Art. 3 – Destinatari dei servizi.

Art. 4 – Inserimento di portatori di handicap e anziani.

Art. 5 - Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento.

Art. 6 - Criteri per l'integrazione della quota socio – assistenziale delle rette.

Art. 7 - Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento.

Art. 8 - Motivi di esclusione dall'integrazione della quota assistenziale della retta.

P A R T E P R I M A

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 Norme generali.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (L. 328/2000, L.R. n. 4 del 21.01.1988 che detta le “Norme per il riordino delle funzioni Socio Assistenziali”; dal “Regolamento di attuazione” n. 12 del 14.02.1989 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Piano Socio Assistenziale regionale, dalla Deliberazione di G.R. n. 34/26 del 25.08.2004) il Comune di Boroneddu emana i presenti criteri inerenti la concessione del servizio di assistenza domiciliare.

Il Comune di Boroneddu può convenzionarsi con altri Comuni per la gestione del servizio.

Art. 2 Oggetto.

Il servizio di assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio assistenziale, con eccezione di quelle di carattere sanitario, erogati al domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale. Il Servizio di norma è garantito per sei giorni a settimana, in casi di necessità anche per sette giorni e nel caso in cui si rendessero necessarie prestazioni sanitarie si collegherà organicamente con il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata offerta dalla A.S.L. di appartenenza.

Art. 3 Finalità

Il servizio di assistenza Domiciliare persegue i seguenti fini:

- Previene e rimuove situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari o parenti e che si trovi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- Favorire la dimissione da ospedali o istituti;
- Evitare ricoveri in istituti o ospedali, se non strettamente necessario;
- Promuovere l'autonomia di famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- Favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare.

L'assistenza domiciliare vuole essere un sistema organizzato di prestazioni coordinate di prevenzione, cura e riabilitazione, finalizzato ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari. Obiettivo prioritario è dunque la permanenza del soggetto nel proprio ambiente domestico e nella propria comunità evitando l'istituzionalizzazione che è da considerarsi come ultimo intervento da attuare. Il servizio si compone di attività di tipo domestico prestate a domicilio dell'utente, quali riordino e pulizia della casa, pulizia ed igiene personale, disbrigo commissioni, lavaggio e stiratura della biancheria, preparazione dei pasti, accompagnamento ambulatoriale, frizione e massaggi anti

decubito e cure da decubito, somministrazione di farmaci, aiuto a recuperare e mantenere l'autosufficienza.

Art. 4 Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare gli anziani, i soggetti disabili e handicappati, i sofferenti mentali e le persone a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune di Boroneddu, che si trovano in stato di bisogno accertato.

Art. 5 Prestazioni.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e specificità. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono ispirati alla normativa regionale e alle indicazioni impartite dai piano regionali socio assistenziali.

Le prestazioni del servizio sono orarie, in rari casi possono essere inferiori all'ora e si dividono in:

- assistenza e cura della persona e tutela igienico-sanitaria;
- compagnia e accompagnamento;
- assistenza nel governo e nell'igiene dell'alloggio e organizzazione ordinaria;
- attività di consegna di pasti;
- somministrazione di farmaci e quanto altro riterrà necessario il responsabile del servizio Sociale del Comune.

Art. 6 Attività di monitoraggio del servizio sociale.

Il servizio sarà supervisionato e coordinato dall'operatore sociale del Comune.

Egli avrà cura di monitorare in maniera costante i casi seguiti attraverso l'osservazione periodica e sistematica, al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo fisico, emotivo e sociale, così da poter assegnare prontamente il caso agli operatori della ditta che gestisce il servizio.

L'attività di monitoraggio dovrà essere improntata anche alla rilevazione di altre situazioni di bisogno, individuali e collettive, ad una lettura socio-culturale del territorio per fornire all'amministrazione comunale idee per la predisposizione di nuovi servizi. Dovrà altresì comprendere l'azione di socializzazione dell'utente e la sensibilizzazione del vicinato.

Art. 7 – Partecipazione al costo del servizio.

Gli utenti partecipano al costo del servizio secondo quanto previsto dal DPGR n. 145/90 e secondo la tabella relativa alle quote di contribuzione dell'utenza ai costi del servizio.

Si procederà comunque al calcolo dell'I.S.E.E. secondo quanto previsto dal regolamento Comunale in merito.

Art. 8 Modalità di erogazione del servizio.

Il servizio di Assistenza Domiciliare viene svolto da ditte e/o cooperative sociali specializzate nel settore regolarmente convenzionate tramite appalto pubblico. Ci si potrà anche avvalere del supporto del volontariato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attuare il servizio in gestione associata con Comuni limitrofi.

Art. 9 – Servizi e strutture esterne di appoggio.

Il Comune potrà collegare il servizio in questione con altri servizi sociali e le strutture sanitarie del territorio.

Per meglio conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Giunta Comunale può concludere accordi o stipulare convenzioni con i soggetti operanti nel territorio ed in particolare con la ASL, finalizzandoli alla realizzazione di un efficiente e qualificato servizio di assistenza domiciliare integrata. Il coordinamento e le integrazioni delle attività verranno garantite in ogni distretto sulla base dei programmi concordati dal Comune con la ASL.

Art. 10 – Istanza di ammissione al servizio e dimissione dallo stesso.

I cittadini interessati ad essere ammessi a godere del servizio devono farne richiesta scritta al servizio sociale del Comune tramite la compilazione di un apposito stampato. L'ammissione al servizio sarà disposta dopo aver accertato la necessità del richiedente.

Il responsabile del servizio procederà all'ammissione al servizio tramite una determinazione, dopo aver accertato:

- il motivo della richiesta;
- la natura, il numero delle ore e la frequenza delle prestazioni richieste;
- la sussistenza delle condizioni di invalidità, di handicap e della situazione di disagio, di rischio di emarginazione o delle altre condizioni per le quali si richiede il servizio.

Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati i redditi posseduti (da Modello Unico, Mod. 730 e CUD per ogni componente il nucleo familiare) e deve essere allegato uno stato di famiglia (acquisibile d'ufficio). I redditi posseduti vanno aggiornati annualmente.

Vanno aggiunte, inoltre, la certificazione medica o le relazioni attestanti la situazione di disagio psico-sanitaria. Nel caso in cui ci siano situazioni di disagio, l'ammissione al servizio deve essere attentamente valutata dall'operatore sociale del Comune e relazionata. Tale relazione deve essere allegata alla domanda.

L'ufficio competente, può nell'ambito delle sue funzioni richiedere anche certificazioni aggiuntive nel caso in cui la situazione non sia chiara.

I servizi erogati sono interrotti nel seguente caso:

- richiesta dell'assistito,
- su decisione motivata dell'Ufficio Servizi Sociali per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'ammissione al servizio,
- per mancato pagamento di quanto dovuto per almeno due mensilità consecutive,
- decesso dell'assistito o ricovero;
- per qualunque motivo che non permetta la continuazione del servizio,
- quando viene meno il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc...),
- in caso di assenza prolungata dell'utente senza preavviso,
- nel caso in cui l'utente non produca per gli anni successivi la documentazione relativa ai redditi posseduti.

P A R T E S E C O N D A

**INSERIMENTO DI UTENTI IN STRUTTURE SOCIO
ASSISTENZIALI.**

ART. 1 Oggetto del Regolamento

In attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (L. 328/2000, L.R. n. 4 del 21.01.1988 che detta le “Norme per il riordino delle funzioni Socio Assistenziali”; dal “Regolamento di attuazione” n. 12 del 14.02.1989 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Piano Socio Assistenziale regionale, dalla Deliberazione di G.R. n. 34/26 del 25.08.2004) il Comune di Boroneddu emana i presenti criteri inerenti l’inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e per la concessione di rette agevolate per l’inserimento di soggetti residenti nel Comune di Boroneddu in strutture residenziali, pubbliche o private, di tipo sociale.

ART. 2 Descrizione dei servizi

2. L’inserimento di utenti in strutture socio assistenziali consiste nell’inserimento di persone non autosufficienti (anziani, minori, disabili) in presidi residenziali, regolarmente autorizzati al funzionamento, volti a fornire una adeguata assistenza e accoglienza a soggetti non in grado di provvedere adeguatamente a se stessi. I soggetti in questione sono dunque privi temporaneamente o permanentemente di ambiente familiare idoneo e necessitano di assistenza.

3. L’inserimento per le persone anziane è da ricondursi prevalentemente alle Comunità Alloggio e alle Case protette.

4. L’inserimento di portatori di handicap fisici/psichici è da ricondursi prioritariamente a Comunità alloggio specifiche o a case famiglia.

5. L’inserimento di minori è da ricondursi alle comunità alloggio per minori, alle case famiglia per minori e ad altre strutture comunitarie.

6. Nei casi previsti dalla legge è previsto l’inserimento nelle strutture R.S.A. esclusivamente se determinati dalla Unità di valutazione territoriale costituita presso ogni Azienda ASL composta da un geriatra, da un infermiere professionale, dall’assistente sociale del comune di residenza e da altre figure eventuali.

ART. 3 Destinatari dei servizi

Sono destinatari di inserimenti in strutture socio assistenziali i cittadini anziani, i soggetti disabili e handicappati, i sofferenti mentali e le persone a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune di Boroneddu impossibilitati a permanere presso la propria abitazione, anche con il sussidio dell’assistenza domiciliare, e impossibilitati economicamente a coprire il costo della retta, sia personalmente che

tramite i parenti obbligati agli alimenti, secondo quanto disposto dall'art. 433 del Codice Civile.

ART. 4 Inserimento di portatori di handicap e anziani

L'inserimento, con oneri a carico del comune, in strutture residenziali di anziani e disabili non autosufficienti residenti nel Comune è effettuata solamente dopo aver valutato come inevitabile l'istituzionalizzazione e dopo aver accertato che le persone, non assistibili a domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare o di ambiente adatto, abbiano le seguenti caratteristiche:

- cittadini di età superiore ai 60 anni o disabili con dichiarazione di invalidità di norma superiore al 74% e/o di accertamento di handicap;
- prevalentemente non autosufficienti (totalmente o parzialmente), non in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana;
- che richiedono un elevato livello di assistenza tutelare, di interventi riabilitativi e di supporto sociale;
- che non siano affetti da malattie acute in fase evolutiva o terminale per le quali necessiti un'assistenza di tipo sanitario continuativa.

Il Servizio sociale procede ad un'attenta verifica ed accertamento:

- 1) delle reali condizioni di salute dell'anziano/disabile onde identificare la tipologia dei bisogni del soggetto;
- 2) delle difficoltà a mantenere il soggetto presso il proprio domicilio o presso il domicilio di parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare e/o contributi economici finalizzati al pagamento di aiuto domestico integrativo e/o sostitutivo di servizi erogati dal Comune;
- 3) delle difficoltà dei familiari a provvedere all'assistenza dell'anziano/disabile per motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo o per la gravità della situazione relazionale;
- 4) dell'impossibilità di procedere ad altri interventi assistenziali.

L'inserimento in strutture residenziali di soggetti autosufficienti e la conseguente integrazione della retta, invece, è da considerarsi straordinario.

Il Comune, infatti, mette in atto interventi di sostegno al singolo/nucleo attraverso l'erogazione di assistenza domiciliare, contributi economici, contributi per l'affidamento assistenziale di anziani/adulti disabili, attivazione di volontariato al fine di evitare l'istituzionalizzazione, in particolare per soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Anche per questa situazione, tuttavia, sono necessari, ai fini dell'assunzione degli oneri a carico del Comune, i seguenti requisiti:

- esplicita ed accertata richiesta dell'interessato/a;
- possesso della residenza nel territorio del Comune;
- età di norma superiore ai 60 anni oppure inferiore nel caso di invalidità superiore al 74%;
- difficoltà dei familiari ad assistere adeguatamente il congiunto per gravi e documentati motivi quali:
 - gravi patologie fisiche e/o psichiche,
 - gravi problemi di rapporto accertati dall'operatore,

- gravi problemi familiari nel nucleo del parente: presenza di gravi patologie fisiche e/o psichiche invalidanti; presenza di un solo genitore con figli di età inferiore agli anni 15 a carico, ecc.

A parità di condizioni viene data la precedenza alle persone che sono in situazione di disagio sociale e/o hanno una sistemazione abitativa inadeguata (sfratto, barriere architettoniche, servizi esterni, ...).

ART. 5 Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento

La struttura in cui inserire anziani non autosufficienti e portatori di handicap è effettuata tenendo presente:

1. quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza;
2. di privilegiare le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti e quelle gestite dall'A.S.L., o da Enti non aventi fini di lucro (I.P.A.B.) ecc.) e, di norma, con Enti che abbiano predisposto appositi accordi o stipulato specifica convenzione con l'A.S.L.

La procedura di inserimento per anziani e portatori di handicap è attivata su presentazione di domanda da parte dell'interessato alle sedi territoriali dei servizi sanitari o ai servizi socio-assistenziali di residenza o su proposta dei servizi territoriali stessi.

L'inserimento nelle strutture residenziali è programmato nell'ambito dei posti disponibili, salvo lista di attesa.

L'inserimento nelle R.S.A. deve tenere conto necessariamente di quanto esplicitamente indicato nella Deliberazione di G.R. n. 25.08.2004 nr. 34/26 che ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 25/19 del 03.06.2004 (ad eccezione della parte che regola le modalità di accesso). Tali inserimenti, sia per soggetti provenienti dal proprio domicilio o da strutture assistenziali, sia in dimissione ospedaliera, sono determinati esclusivamente dalle Unità di valutazione territoriale.

ART. 6 Criteri per l'integrazione della quota socio – assistenziale delle rette

La retta per l'ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti e /o portatori di handicap è divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. ed in quota alberghiera a carico dell'ospite, per la quale si può richiedere un'integrazione al Comune per il pagamento della stessa qualora il reddito del richiedente non sia sufficiente a coprirlo.

La quota sanitaria nei presidi RSA per anziani è attualmente a carico del SSN se il presidio è convenzionato con l'ASL. L'integrazione della quota socio assistenziale della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone per le quali è stata la competente commissione (Unità di Valutazione Geriatria) e l'ente medesimo a disporre l'inserimento e, comunque nell'ambito delle risorse economiche a disposizione.

Nel caso in cui l'anziano necessitante di integrazione della retta si trovi già presso strutture con le quali l'A.S.L. non abbia in corso accordi o specifiche convenzioni, il Comune può intervenire economicamente per

la quota socio assistenziale della retta nei modi indicati dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Le persone inserite in presidi residenziali che intendono avvalersi dell'integrazione retta a carico del Comune sono tenuti a versare alla direzione della struttura l'importo dei propri redditi fino alla copertura della quota socio assistenziale. Per le esigenze personali non soddisfatte dalla struttura l'utente può trattenere mensilmente e per tredici mensilità una quota stabilita di anno in anno secondo l'indice ISTAT.

Agli utenti provi di reddito viene versata dal Comune la somma di pari importo.

Al fine di permettere all'anziano/disabile un eventuale ritorno al proprio domicilio, è possibile per un periodo massimo di 12 mesi, detrarre dalla sua quota di contribuzione le spese di affitto o del mutuo, del riscaldamento e delle altre utenze.

Gli utenti sono tenuti a versare l'indennità di accompagnamento, in quanto quest'ultima viene concessa al fine di consentire all'inabile di avere un minimo di mobilità con l'aiuto e l'assistenza di un accompagnatore. Tale indennità rientra nel computo dei redditi degli ospiti di strutture residenziali dal momento che la struttura residenziale garantisce, attraverso i propri operatori, il necessario supporto agli assistiti stessi.

Tutti gli anziani/disabili che vengono inseriti in strutture residenziali per soggetti non autosufficienti sono invitati pertanto, a presentare domanda di indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene, comunque considerata nel computo dei redditi per la determinazione della quota di retta da porre a carico dell'utente a partire dalla data di decorrenza della corresponsione della indennità riconosciuta. Qualora sussistano comprovate difficoltà dell'utente/familiari ad anticipare la quota corrispondente alla indennità di accompagnamento, è possibile porre la suddetta quota a carico del comune a condizione di aver preventivamente acquisito l'impegno al rimborso da parte dell'utente che ha fatto richiesta di indennità e/o dei suoi familiari.

Tale rimborso deve comprendere anche la quota anticipata dal Comune relativa al periodo intercorso tra la presentazione della domanda di indennità ed il riconoscimento del diritto a percepirla.

Per stabilire la misura dell'intervento economico del Comune e l'eventuale quota a carico dell'utente, si procede come segue:

1. si provvede ad accertare il reddito personale dell'anziano/disabile;
2. si deduce dalla spesa prevista per la quota socio-assistenziale della retta la somma che può versare direttamente l'assistito, esclusa la quota per esigenze personali.

I parametri di riferimento per la valutazione della situazione economica del beneficiario, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, artt. 2/3/4 e dal D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000 inerenti criteri unificati della situazione economica e a quanto disposto dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 4/88 e succ. mod. ed int. tenuto conto:

1. Dei redditi risultanti :

- da autocertificazione attestante i redditi dell'anno precedente e di quello in corso o della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del beneficiario, in

mancanza di dichiarazione dei redditi del beneficiario ci si richiederà copia del modello CUD, e per la pensione copia del modello attestante le quote spettanti per l'anno in corso (Mod. Lod. O bis M);

- da autocertificazione attestante altri redditi/rendite (affitto locali e/o terreni ecc.);

2. Dall'Assegno di accompagnamento risultante:

- da autocertificazione con la precisazione della data di concessione;

3. Dal patrimonio immobiliare risultante:

- Da autodichiarazione inerente il possesso di fabbricati ad uso abitativo e/o altro uso;
- Da autodichiarazione inerente il possesso di terreni agricoli e/o edificabili;

4. Dal patrimonio mobiliare risultante:

- Da depositi, conti correnti bancari e/o postali del beneficiario che superino € 2.600,00;
- Da Titoli di Stato, Certificati di deposito, Buoni fruttiferi, Azioni, Quote di fondi comuni;
- Da masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati;
- Da premi versati per assicurazioni sulla vita e/o Assicurazioni di capitalizzazione.

Dai redditi verrà decurtata una somma pari al 10% dell'importo netto che rimarrà a disposizione del beneficiario per la copertura di spese personali.

Art. 7 Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento

La struttura in cui inserire anziani non autosufficienti e portatori di handicap è effettuata se dovuto in accordo con l'A.S.L. :

- tra quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza;
- avendo cura di privilegiare le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti e quelle gestite dall'A.S.L., da Enti non aventi fini di lucro (I.P.A.B.) ecc.) e, di norma, con Enti che abbiano predisposto appositi accordi o stipulato specifica convenzione con l'A.S.L.

La procedura di inserimento per anziani e portatori di handicap è attivata su presentazione di domanda da parte dell'interessato all'Ufficio servizi socio-assistenziali di residenza o su proposta dei servizi territoriali stessi.

L'inserimento nelle strutture residenziali è programmato nell'ambito dei posti disponibili, salvo lista di attesa.

Art. 8 - Motivi di esclusione dall'integrazione della quota assistenziale della retta

Rientrano tra i motivi di esclusione:

- totale copertura della quota assistenziale tramite i redditi dell'utente;
- esistenza di capitali e/o risparmi dell'anziano/disabile di valore superiore a € 5.000,00;
- possesso di beni immobili e mobili (iscritti in pubblici registri) tali da consentire all'assistito la copertura delle spese di ricovero.

Il Comune può intervenire economicamente, in deroga a quanto sopra indicato, nei casi in cui sia necessario provvedere alle esigenze inderogabili dell'utente. Per questi casi fatta salva l'azione di rivalsa, la decisione è assunta con provvedimento che contiene la dichiarazione ampiamente motivata dal carattere di eccezionalità.

Inoltre, fermi restando i motivi di esclusione e di contribuzione parziale alle spese, specifici accordi possono essere stabiliti in via eccezionale tra il Comune e l'assistito che possieda beni immobili o mobili registrati il cui valore copra in tutto o in parte le spese.

Le finalità di tali accordi sono:

- a) garantire all'assistito la proprietà di tali beni, la cui alienazione non è immediatamente effettuabile o non ritenuta opportuna;
- b) garantire al Comune il rimborso delle somme versate dal Comune stesso, prevedendone anche la rivalutazione al momento in cui avverrà il rimborso.